



5446

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha disciplinato l'istituto del "*whistleblower*" nel settore pubblico, introducendo l'articolo 54-bis nell'ambito del d.lgs. 165 del 2001;

Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (cd. direttiva *whistleblowing*", che ha introdotto norme minime comuni di tutela per il settore pubblico e per il settore privato, al fine di assicurare uniformità a livello europeo; VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni non-native nazionali", che estende le forme di tutela a ulteriori soggetti rispetto a quelli già previsti dalla previgente normativa

e definisce una disciplina particolare per le procedure di segnalazione;

Vista la Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 recante "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. *wiistleblowing*)";

VISTA la Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", che prevede specifiche indicazioni e principi per orientare le amministrazioni nella definizione dei propri canali interni di segnalazione;

VISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, che agli artt. 9 e 17 disciplina forme di tutela per il dipendente che segnala illeciti;

Visto il decreto del Segretario generale del 9 luglio 2014, recante "Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)";

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023 e, in particolare, la Sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, par. 2.3.7.1.10 "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)", che definisce le modalità di gestione e attuazione della misura di prevenzione della corruzione in esame per la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Decreto del Segretario generale del 18 ottobre 2022, modificato e integrato con successivo decreto del 13 aprile 2023, con il quale è stato istituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale, incaricato di presentare una proposta di revisione del citato decreto 9 luglio 2014, al fine di adeguarne il contenuto alle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 469 del 9 giugno 2021;

VISTA la proposta di regolamento del Gruppo di lavoro trasmessa in data 4 luglio 2023 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022, con il quale è stato conferito al Pres. Carlo Deodato, l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2022, con il quale il Cons. Marcella Castronovo è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO lo schema di regolamento del RPCT predisposto a seguito della proposta elaborata dal Gruppo di lavoro, integrato sulla base delle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e successivamente trasmesso al Segretario Generale con nota prot. UCI n. 1610 del 31 luglio 2023;

VISTI gli esiti della procedura di partecipazione sindacale avviata dal Dipartimento per il personale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, giusta nota prot. 56203 del 15 novembre 2023;

RITENUTO necessario attivare il canale interno di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità ai contenuti del d.lgs. n. 24 del 2023;


RITENUTO di approvare, pertanto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento allegato 1, recante "Procedura di segnalazione di illeciti. Disciplina della tutela della persona segnalante (c.d. *whistleblower*)";

DECRETA

- I. È approvato il documento recante "Procedura di segnalazione di illeciti. Disciplina della tutela della persona segnalante (c.d. *whistleblower*", allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente decreto entra in vigore il 1 febbraio 2024.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia il decreto del Segretario Generale 9 luglio 2014, recante "Procedura di segnalazione di illeciti o irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)".
4. Il presente atto è pubblicato sul sito *web* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti" - "Anticorruzione".

Roma, 17 GEN 2024

Segretario generale
Carlo Leodato



Sommario

PREMESSA	2
PARAGRAFO 1- OGGETTO E FINALITÀ	2
PARAGRAFO 3-I SOGGETTI SEGNALANTI CHE BENEFICIANO DELLA TUTELA	4
PARAGRAFO 4- OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
PARAGRAFO 5 - GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE	6
PARAGRAFO 6- ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DEL RPCT	9
PARAGRAFO 7- CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	11
PARAGRAFO 8-TUTELE DELLA PERSONA SEGNALANTE E SUE CONDIZIONI.....	11
PARAGRAFO 9-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
PARAGRAFO 10- DISPOSIZIONI FINALI.....	14

Abbreviazioni

ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
CODICE <i>PRIVACY</i>	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
DIP	Dipartimento per il personale
DSS	Dipartimento per i servizi strumentali
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679
PCM	Presidenza del Consiglio dei ministri
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
UCI	Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità
<i>SG</i>	Segretario generale

Premessa

La disciplina contenuta nel presente atto è definita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel [decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24](#), con il quale è stata realizzata la *"Attuazione de//a direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."*

L'atto tiene conto altresì degli indirizzi diramati con le [linee guida dell'ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d./qs. n. 165/2001 \(c.d. wh/stleblowingY'](#) e delle ["Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"](#), come previsto [dall'art. 10 del d.Fgs. n. 24 del 2023](#), approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Esso rappresenta un adeguamento del contenuto della procedura già definita per la PCM con [decreto del SG del 9 luglio 2014](#), il quale, pertanto, deve ritenersi superato a far data dalla pubblicazione sul sito della PCM del presente atto.

La situazione delle "persone che segna/ano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato" ([così l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 24 del 2023](#)), c.d. *"whistleblower"*, è specificamente considerata dall'ordinamento, che prevede particolari garanzie di riservatezza circa l'identità della persona segnalante, tutele contro gli atti ritorsivi e misure di agevolazione in sede processuale.

Fatta salva ogni ulteriore tutela legale, la PCM assicura la protezione del *whistleblower* attraverso le garanzie della procedura definite nel presente atto e appronta le adeguate misure di tutela affinché i soggetti che intendono segnalare situazioni di illecito siano agevolati e protetti.

Paragrafo i - Oggetto e finalità

1. Il presente atto disciplina le procedure della PCM per segnalare le violazioni di cui i soggetti interessati sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto

lavorativo, allo scopo di fornire indicazioni operative circa i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni nel rispetto della riservatezza.

Paragrafo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente atto, in conformità all'art. 2 del d.lgs. n. 24 del 2023, si intendono per:

- a) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del paragrafo 3, capoversi 1 e 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- b) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- c) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al paragrafo 5;
- d) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni trasmessa all'ANAC;
- e) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione circa informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (c.d. *whistleblower*);
- f) «facilitatore»: la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- g) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al paragrafo 3, capoversi 1 e 2, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- h) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- i) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Paragrafo 3 - soggetti segnalanti che beneficiano della tutela

1. Sono legittimati alla presentazione della segnalazione tramite il canale interno della PCM:

- a) i dirigenti e il personale non dirigenziale in servizio presso la PCM;
- b) i consulenti, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e coloro che hanno un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo con la PCM;
- c) i lavoratori o i collaboratori delle imprese che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore della PCM;
- d) i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la PCM;
- e) le persone fisiche che detengono azioni nelle società in controllo pubblico della PCM, fatte salve le ipotesi in cui le stesse ricorrano allo specifico canale di segnalazione interno istituito dalle società;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso gli enti pubblici o privati controllati o vigilati dalla PCM, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, salvo le ipotesi in cui le stesse ricorrano allo specifico canale di segnalazione interno istituito dagli enti.

2. Sono legittimati a presentare la segnalazione i soggetti di cui al punto 1 anche nelle seguenti ipotesi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente alla cessazione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Le misure di tutela e protezione previste dal presente atto si applicano altresì:

- a) ai facilitatori, ovvero le persone che assistono il segnalante operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che con essa hanno un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà o per cui lavora la persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Paragrafo 4 - Oggetto della segnalazione

1. La segnalazione ha ad oggetto le informazioni sulle violazioni di disposizioni nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'integrità della PCM o l'interesse pubblico in generale di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.
2. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che la persona segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
3. Per violazione si intendono comportamenti, atti od omissioni che consistono in:
 - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici;
 - c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea²;
 - d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno³;
 - e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea.
4. Esulano dall'applicazione del presente atto:

Ar. 2, comma 1, lett. a), n. 3, d.lgs. n. 24 del 2023: "illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24 del 2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al citato decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi".

² Art. 2, comma 1, lett. a) n.4, d.lgs. n. 24 del 2023: "atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea".

Art. 2, comma 1, lett. a) n. 5, d.lgs. n. 24 del 2023: "atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società i meccanismi li cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società".

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni relative a personale appartenente alla magistratura, ferma restando la possibilità di presentare segnalazioni o denunce alle Autorità competenti;
- c) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella [parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24 del 2023](#) ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella [parte II dell'allegato alla direttiva \(UE\) 2019/1937](#), seppure non indicati nella parte II dell'allegato al citato decreto;
- d) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- e) le segnalazioni anonime, che devono essere trattate secondo i criteri ordinari. Qualora il segnalante anonimo venisse successivamente identificato, lo stesso beneficerà della tutela prevista dal [d.lgs. n. 24 del 2023](#);
- f) le mere irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

5. Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 24 del 2023, restano ferme le disposizioni nazionali e dell'UE in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme del codice di procedura penale.

Paragrafo 5 - Gestione del canale di segnalazione

1. La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT, che si può avvalere di personale appositamente incaricato e specificamente formato sulla procedura da seguire e sul funzionamento dell'applicativo deputato alla raccolta delle segnalazioni.
2. Il RPCT cura che siano pubblicate sul sito della PCM in maniera evidente informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.
3. qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione (in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023) la segnalazione è considerata "segnalazione *whistleblowing*" e il ricevente la trasmette, entro sette giorni, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nell'ipotesi in cui il segnalante non abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

La segnalazione presentata ad un soggetto non competente viene considerata di *whist/blowing* anche quando la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti.

4. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto condotte del medesimo RPCT o del personale allo stesso assegnato o del referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, la segnalazione potrà essere presentata in modalità cartacea, mediante posta ordinaria o raccomandata, al Segretario generale, con sede in Palazzo Chigi, in doppia busta chiusa: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa con evidenza della dicitura "riservata - *whist/blowing*".

In alternativa, la segnalazione può essere presentata all'ANAC attraverso i canali di segnalazione dalla stessa organizzati.

6. Le segnalazioni sono effettuate secondo le modalità di seguito indicate:

- a) in forma scritta, anche con modalità informatiche;
- b) in forma orale.

È preferito l'utilizzo della forma scritta tramite modalità informatiche.

a) Modalità per la trasmissione in forma scritta

Le modalità per la trasmissione della segnalazione in forma scritta sono:

Piattaforma informatica;

> Servizio postale;

Consegna brevi manu.

Le segnalazioni sono protocollate in modalità riservata e salvate, insieme a tutti i documenti collegati, in un fascicolo riservato consultabile solo dal RPCT e dal personale appositamente autorizzato.

Nelle ipotesi di utilizzo del servizio postale o della consegna *brevi manu*, alla segnalazione deve essere allegata copia del documento di identità del segnalante, da archiviare in un diverso fascicolo riservato all'interno del protocollo informatico, consultabile esclusivamente dal RPCT e dal personale specificamente incaricato.

Piattaforma informatica

Il segnalante deve accreditarsi su una piattaforma informatica nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni. L'accesso alla piattaforma avviene attraverso apposito *link* pubblicato con evidenza sul sito istituzionale del governo/sezione della PCM (<http://www.governo.it/it/la->

presidenza-del-consiglio-dei-ministri).

La piattaforma consente di compilare, inviare e ricevere in modo informatizzato il "Modulo di segnalazione". A seguito dell'inoltro della segnalazione, il sistema rilascia al segnalante la ricevuta della segnalazione e un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi.

I dati della segnalazione e gli eventuali documenti allegati sono automaticamente inoltrati al RPCT attraverso la piattaforma informatica.

Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema.

Il sistema consente alla persona segnalante, al RPCT e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla segnalazione fino a 5 anni successivi alla data della segnalazione stessa.

> Servizio postale

La comunicazione da parte del segnalante può avvenire anche in modalità cartacea, preferibilmente utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale del governo/sezione della PCM (<http://www.governo.it/it/la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri>). In ogni caso, la segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili a verificare la sua fondatezza e idonei a individuare gli autori della presunta condotta illecita. In particolare:

- a) le generalità del segnalante;
- b) la descrizione dei fatti oggetto della segnalazione con indicazione del luogo;
- c) le generalità dell'autore dei fatti segnalati;
- d) le generalità degli eventuali ulteriori soggetti a conoscenza dei fatti;
- e) ogni altra informazione utile a fornire indizi circa la fondatezza dei fatti segnalati.

Una volta compilata e sottoscritta, la segnalazione dovrà essere inviata a mezzo posta e indirizzata al RPCT della PCM, con sede in Via della Mercede n. 96 - Roma. La segnalazione dovrà essere inserita in doppia busta chiusa: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa con evidenza della dicitura "riservata - *whistleblowing*". La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata.

> *Brevi manu*

La segnalazione in forma cartacea può essere presentata anche al RPCT della PCM, con sede in Via della Mercede n. 96 - Roma, secondo le modalità sopra descritte per l'invio a mezzo posta. La segnalazione sarà custodita, insieme a tutta la documentazione pervenuta, in un armadio chiuso a chiave indicato dal

RPCT, avendo cura di separare, ove possibile, i dati identificativi del segnalante dalla restante documentazione, la quale sarà eventualmente messa a disposizione del funzionario incaricato dell'istruttoria in quanto appositamente autorizzato.

b) Modalità per la trasmissione in forma orale

Su richiesta dell'interessato, la segnalazione può essere acquisita oralmente nel corso di un incontro con il RPCT e il personale appositamente incaricato ed è documentata, previo consenso della persona segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

La segnalazione in forma orale deve comunque contenere tutti gli elementi utili a verificare la sua fondatezza e idonei a individuare gli autori della presunta condotta illecita.

In ogni caso, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della documentazione, della trascrizione e del verbale.

7. Le segnalazioni trasmesse con modalità differenti rispetto a quelle descritte nel presente atto sono irricevibili come segnalazioni di *whistleblowing* e sono, in ogni caso, trattate come segnalazioni ordinarie.

Paragrafo 6 - Attività istruttoria del RPCT

1. Il RPCT, ricevuta la segnalazione secondo le modalità descritte nel paragrafo 5, svolge le seguenti attività:

a) rilascia alla persona segnalante tempestivamente e, comunque, non oltre sette giorni dalla ricezione, la ricevuta della ricezione della segnalazione ove la stessa non sia stata presentata mediante il sistema informatico;

b) svolge una istruttoria preliminare entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della segnalazione al fine di verificarne la ricevibilità, l'ammissibilità e di compiere una sommaria delibazione circa la fondatezza o la manifesta infondatezza;

c) svolge l'istruttoria completa personalmente o autorizzando il personale appositamente incaricato;

d) chiede chiarimenti o documenti al segnalante mediante l'applicativo informatico, qualora i fatti denunciati non siano stati adeguatamente circostanziati. Nel caso di segnalazione recapitata secondo altre modalità, i chiarimenti sono chiesti attraverso corrispondenza protocollata in modalità riservata;

e) chiede elementi alle Strutture della PCM e alle altre pubbliche amministrazioni, attraverso corrispondenza protocollata in modalità riservata, avendo cura di espungere ogni riferimento che consenta di risalire all'identità della persona segnalante;

- f) può disporre l'audizione della persona segnalante, qualora Io ritenga opportuno;
- g) valuta la segnalazione ricevuta acquisendo, se necessario, ogni elemento utile e adotta le misure ritenute opportune.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del d.Igs. n. 24 del 2023, il RPCT fornisce un riscontro alla persona segnalante dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data del rilascio dell'avviso di ricezione della segnalazione o, in mancanza dell'avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni per la comunicazione dell'avviso di ricezione.
3. Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT si avvale di personale appositamente incaricato ed espressamente autorizzato anche alla consultazione della documentazione attraverso l'autenticazione al sistema informatico o la messa a disposizione del fascicolo cartaceo o l'assegnazione con protocollo informatico riservato, avendo cura, ove possibile, di espungere ogni riferimento che consenta di risalire all'identità della persona segnalante.
4. Nel caso in cui durante l'istruttoria preliminare il RPCT rilevi l'irricevibilità (segnalazione trasmessa con modalità differenti rispetto a quelle indicate al paragrafo 3) o l'inammissibilità (segnalazione proveniente da soggetti non legittimati ai sensi del paragrafo 3) o una evidente e manifesta infondatezza della segnalazione ne dispone l'archiviazione entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione.
5. Ulteriori ipotesi di archiviazione sono individuate dall'ANAC al § 1, Parte Seconda, delle Linee approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
6. L'archiviazione deve essere motivata. La stessa verrà inserita e conservata all'interno dell'applicativo informatico o, a seconda dei casi, del fascicolo riservato cartaceo o del protocollo informatico.
7. Anche a seguito dell'archiviazione, il RPCT valuta se la segnalazione e la relativa documentazione debbano essere trasmesse ad altre Strutture della PCM o ad altre amministrazioni pubbliche per i profili di competenza.
8. Il RPCT comunica al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione mediante il sistema informatico o altro canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione.
9. Nell'ipotesi in cui ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione il RPCT redige una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria, i profili di illiceità riscontrati e le misure adottate o programmate.
10. In relazione ai profili di illiceità riscontrati il RPCT valuta se la segnalazione debba essere inoltrata all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC, alla Commissione per i procedimenti disciplinari e ad altri Uffici e/o Amministrazioni. In caso di trasmissione ad altri Uffici e/o Amministrazioni per

la trattazione, è omessa l'indicazione di dati che potrebbero, anche indirettamente, rivelare l'identità del segnalante. In ogni caso, il RPCT evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del [d.lgs. n. 24 del 2023](#).

Paragrafo 7 - Conservazione della documentazione

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 24 del 2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui [all'art. 12 del d.lgs. n. 24 del 2023](#) e del principio di cui agli [artt. 5, paragrafo 1, lettera e\), del regolamento dell'UE 2016/679](#) e [3, comma 1, lett. e\), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51](#).

Paragrafo 8 - Tutele della persona segnalante esue condizioni

A) Riservatezza

La PCM garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Il RPCT e il personale dallo stesso autorizzato alla trattazione della segnalazione non possono rivelare l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità senza il suo consenso espresso.

Qualora all'esito dell'istruttoria del RPCT venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e inoltre la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La segnalazione e la relativa documentazione sono esclusi dall'applicazione del diritto di accesso documentale di cui agli [artt. 22 ss. della l. n. 241/90](#), dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, dei [d.lgs. n. 33 del 2013](#), e dell'accesso di cui [all'art. 2 undecies, comma 1, lett. f\), del Codice privacy](#).

B) Divieto di ritorsioni

Il segnalante non può essere sottoposto a misure, anche solo tentate o minacciate, che abbiano effetti negativi sul rapporto di lavoro e sulla sua persona. A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, dei d.lgs. n. 24 del 2023, costituiscono ritorsione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione a mansioni o posizioni inferiori o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione della retribuzione, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione dalla formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- I) la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni alla reputazione della persona;
- n) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento delle misure di ritorsione nei confronti del segnalante, si presume che le stesse siano state poste in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

C) Limitazioni della responsabilità

Al sensi [dell'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023](#) è esclusa ogni forma di responsabilità in caso di rivelazione o di diffusione di informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto diverso da quello di cui al paragrafo 4.5 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero a violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le cause di esclusione di responsabilità di cui al precedente punto operano se il segnalante:

- a) al momento della rivelazione o diffusione, ha fondati motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni è stata necessaria per svelare la violazione;
- b) al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al paragrafo 4;

c) effettui la segnalazione sulla base delle procedure definite dal presente documento e, in ogni caso, del capo lì del [d.lgs. n. 24 del 2023](#).

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Paragrafo 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le attività di trattamento sottese alla gestione della segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati [dall'art. 5 GDPR](#) e dalle disposizioni contenute nel [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196₁ codice privacy](#), e nel [decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51](#).

2. I dati personali possono essere trattati solo se pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità della segnalazione. Essi sono trattati per il tempo necessario al raggiungimento della finalità e comunque non oltre cinque anni; successivamente, i dati sono cancellati o anonimizzati; i dati raccolti accidentalmente sono cancellati immediatamente; il periodo di conservazione oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo sono indicati nell'informativa resa all'interessato ai sensi degli [artt. 13 e 14 del GDPR](#)

3. Ogni comunicazione tra la PCM e le altre Autorità è effettuata nel rispetto del [d.lgs. n. 196 del 2003](#), del [d.lgs. n. 51 del 2018](#) e del [GDPR](#).

4. La gestione delle segnalazioni è inserita quale trattamento specifico all'interno del Registro delle attività di trattamento, redatto e tenuto dal RPCT quale titolare del trattamento ai sensi [dell'art. 30 del GDPR](#).

5. Prima di procedere al trattamento il titolare svolge la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi [dell'art. 35 del GDPR](#).

6. Il titolare fornisce a tutti gli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli [artt. 13 e 14 del GDPR](#). L'informativa comunicata al segnalante specifica finalità e modalità del trattamento dei dati personali, il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della segnalazione e i diritti riconosciuti al segnalante.

7. Il titolare adotta un idoneo modello organizzativo che definisca le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, conformemente a quanto disposto [all'art. 32 del GDPR](#), sia in fase di ricevimento della segnalazione sia in fase di

gestione e archiviazione della stessa.

S. La procedura di gestione delle segnalazioni prevede l'utilizzo di adeguati strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Qualora le informazioni sulle violazioni e la documentazione siano raccolte su supporto cartaceo, il titolare provvede alla loro custodia in locali adeguatamente protetti e il cui accesso è consentito solo al personale espressamente autorizzato.

9. Nel caso in cui la manutenzione o la conduzione applicativa della soluzione adottata per gestire le segnalazioni o altri servizi informatici che comportano il trattamento di dati per conto della PCM siano affidati ad un soggetto terzo o nel caso in cui la PCM utilizzi una soluzione cloud o SaaS, il titolare provvede alla designazione ai sensi [dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679](#) di detto soggetto quale "responsabile del trattamento". Analogamente, il personale della PCM che svolge attività di manutenzione e conduzione applicativa del sistema deve essere autorizzato al trattamento attraverso designazione del titolare ai sensi [dell'art. 2 quaterdecies del codice privacy](#).

10. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa può essere desunta, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli [artt. 29 e 32, § 4, del GDPR](#) e [dell'art. 2 quaterdecies del codice privacy](#).

11. L'esercizio dei diritti da parte del segnalante o del segnalato e, comunque, degli interessati di cui agli [artt. da 15 a 22 del GDPR](#) con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della procedura di segnalazione, possono essere limitati, ai sensi [dell'art. 2 undecies del codice privacy](#), nel caso in cui da tale esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative. In nessun caso può essere consentito al segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del segnalante.

12. Il personale assegnato a supporto del titolare nella gestione delle segnalazioni è nominato, autorizzato, debitamente istruito e aggiornato in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi [dell'art. 4 §10, art. 29, art. 32 §. 4 del GDPR](#) e [art. 2 quaterdecies del Codice privacy](#).

Paragrafo 10 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, resta ferma l'applicazione del [d.lgs. n. 24 del 2023](#) con particolare riferimento ai Capi II e III, nonché, in generale, della normativa nazionale ed europea.